

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**EX D.Lgs. N. 231/2001 e successive modificazioni, concernente la  
“RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA  
DELLE IMPRESE”**

**PARTE SPECIALE rev. ottobre 2020**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## INDICE

PARTE SPECIALE - PREMESSA.....	9
1. Destinatari della Parte Speciale.....	9
2. Sistema di organizzazione.....	9
3. Suddivisione della Parte Speciale.....	9
PARTE SPECIALE – SEZIONE PRIMA.....	10
Aree Sensibili: mappatura e processi strumentali/funzionali.....	10
2. Mappatura delle attività a rischio: modalità.....	10
3. La matrice delle Aree Sensibili individuate.....	11
4. I Reati Presupposto potenzialmente configurabili nell'attività svolta da ID&CO..	11
5. Aree Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto.....	11
6. Processi Sensibili strumentali e funzionali.....	12
PARTE SPECIALE – SEZIONE SECONDA.....	13
Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.....	13
Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico; indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.....	13
1. Le fattispecie di Reato Presupposto riconducibili alle tipologie dei reati ( <i>i</i> ) nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) e ( <i>ii</i> ) di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, ritenute di rischio rilevante.....	13
1.1. Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione.....	13
▪ Concussione (art. 317 c.p.).....	13
▪ Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.).....	13
▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.).....	14
▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter).....	14
▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- <i>quater</i> c.p.).....	14
▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	14
▪ Aumenti di pena.....	15
▪ Sanzioni interdittive per i reati di corruzione.....	15
▪ Ravvedimento operoso per i reati di corruzione.....	15
▪ Traffico di influenze illecite (art. 346- <i>bis</i> c.p.).....	15
1.2. Reati Presupposto di malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in	

danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico.....	15
▪ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- <i>bis</i> c.p.) .....	15
▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- <i>ter</i> c.p.) .....	16
▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- <i>bis</i> c.p.)..	16
▪ Frode informatica (art. 640- <i>ter</i> c.p.).....	16
1.3. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti .....	16
PARTE SPECIALE - SEZIONE TERZA.....	21
Reati Societari.....	21
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati societari, ritenute di rischio rilevante.....	21
▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) .....	21
▪ Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	21
▪ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	22
▪ Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) .....	22
▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) .....	22
▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	22
▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	22
▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	22
▪ Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) <sup>(4)</sup> .....	23
▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- <i>bis</i> c.c.).....	24
▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) .....	24
▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	24
▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.) .....	24
▪ Norme relative a società quotate .....	24
2. Aree Sensibili .....	25
3. Principi generali di comportamento .....	26
3.1. Destinatari .....	26
3.2. Gestione organi sociali e operazioni societarie .....	26
3.3. Obblighi e divieti dei soggetti coinvolti .....	27
4. Procedure.....	29
4.1. Tracciabilità delle scelte .....	29

4.2. Procedure specifiche.....	29
4.3. Corruzione fra privati .....	29
4.4. Comunicazioni ai soci o al pubblico .....	30
4.5. Formazione.....	30
4.6. Rapporti con il Collegio Sindacale (Sindaco Unico) o con la società di revisione in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ID&CO S.r.l. ....	30
4.7. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse. ....	31
4.8. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.....	31
<b>PARTE SPECIALE – SEZIONE QUARTA .....</b>	<b>32</b>
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e di pirateria informatica .....	32
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore, ritenute di rischio rilevante .....	32
▪ Art. 171- <i>bis</i> legge 22 aprile 1941, n. 633 .....	32
▪ Art. 171- <i>ter</i> , primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633 .....	32
2. Principi di comportamento .....	32
2.1. Aree Sensibili .....	32
2.2. Regole di comportamento .....	33
<b>PARTE SPECIALE – SEZIONE QUINTA.....</b>	<b>35</b>
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, ritenute di rischio rilevante.....	35
▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....	35
▪ Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).....	35
2. Principi generali di comportamento .....	36
2.1. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	36
2.2. Aree Sensibili .....	36
2.3. Regole di comportamento .....	36
2.4. Organizzazione aziendale.....	39
2.5. Misure di prevenzione dei rischi .....	40
2.6. Sistema aziendale di gestione della sicurezza .....	41
2.7. Valutazione dei rischi .....	41
2.8. Situazioni di emergenza .....	41
2.9. Budget .....	42
2.10. Sorveglianza sanitaria.....	42

2.11. Infortuni.....	43
2.12. Informazione e formazione.....	43
2.13. Rappresentanze dei lavoratori .....	44
2.14. Segnalazione di nuovi rischi.....	44
2.15. Sanzioni .....	44
PARTE SPECIALE - SEZIONE SESTA .....	45
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	45
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante.....	45
▪ Falsità in documenti informatici (art. 491- <i>bis</i> c.p.).....	45
▪ Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) .....	45
▪ Uso di atto falso (art. 489 c.p.) .....	45
▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>ter</i> c.p.).....	45
▪ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615- <i>quater</i> c.p.).....	45
▪ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>quinquies</i> c.p.).....	45
▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche .....	45
▪ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617- <i>quinquies</i> c.p.) .....	46
▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- <i>bis</i> c.p.).....	46
▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato .....	46
▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- <i>quater</i> c.p.) .....	46
▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-.....	46
▪ Frode informatica (art. 640- <i>ter</i> c.p.).....	46
▪ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- <i>quinquies</i> c.p.).....	46
▪ Delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica .....	47
2.1. Regole di comportamento .....	47
2.2. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. 10/08/2018 n° 101 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea” .....	49
PARTE SPECIALE - SEZIONE SETTIMA .....	51

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria.....	51
1. La fattispecie di <i>reato-presupposto</i> di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i> D.lgs. 231/2001).....	51
▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.) .....	51
2. Regole di comportamento .....	51
2.1. Aree Sensibili .....	51
3. Procedure specifiche.....	53
PARTE SPECIALE - SEZIONE OTTAVA .....	54
Reati ambientali .....	54
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati ambientali ritenute di rischio rilevante.....	54
▪ Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	54
▪ Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	54
▪ Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).....	55
▪ Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	55
▪ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e relative Sanzioni (art. 279 del medesimo decreto) .....	55
▪ Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) .....	56
▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) .....	56
▪ Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	56
▪ Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	56
▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) .....	56
▪ Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) .....	56
▪ Sanzioni per violazione dei limiti di emissione (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	57
▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)..	57
▪ Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (entrata in vigore il 29 maggio 2015).....	57
2. Regole di comportamento .....	58
2.1. Tutela dell' ambiente.....	58

2.2. Principi Generali.....	58
2.3. Rifiuti	59
PARTE SPECIALE – SEZIONE NONA .....	61
Reati concernenti l’impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge:....	61
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro .....	61
1. Le fattispecie di Reati Presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante. ....	61
▪ Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12- <i>bis</i> , D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).....	61
▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- <i>bis</i> c.p.) .....	61
2. Processi Sensibili.....	62
3. Principi generali di comportamento .....	62
4. Condizioni per l’impiego.....	62
5. Contratti con agenzie interinali o cooperative.....	63
PARTE SPECIALE – SEZIONE DECIMA .....	64
Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”. .....	64
<b><i>quinquiesdecies</i>).....</b>	<b>64</b>
2.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell’ente/società .....	65
2.3. Sanzioni interdittive .....	65
2.4. Fattispecie di Reati Presupposto tributari.....	65
▪ Reati tributari non compresi nel novero dei Reati Presupposto .....	68
3. Processi Sensibili.....	68
4. Regole di comportamento .....	68
4.1. Destinatari .....	68
4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia .....	68
4.3. Organizzazione e poteri.....	68
4.4. Obblighi e divieti di carattere generale .....	69
4.5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale.	70
4.6. Tracciabilità.....	70
5. Ricorso a servizi di terzi.....	70
6. Controllo.....	71
PARTE SPECIALE – SEZIONE UNDICESIMA.....	71
Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d’opera di terzi.....	71
2. Regola generale .....	71

3.	Clausola di conformità (disposizioni da inserire nei contratti) .....	71
4.1.	Servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	72
4.2.	Informatica .....	72
PARTE SPECIALE - SEZIONE DODICESIMA .....		73
	I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	73

## **PARTE SPECIALE - PREMESSA**

### **1. Destinatari della Parte Speciale**

La Parte Speciale si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nelle Aree Sensibili e nei Processi Sensibili. Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

I Destinatari, oltre che alle prescrizioni della Parte Speciale, dovranno ovviamente attenersi anche ai Principi Generali e alle regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche.

### **2. Sistema di organizzazione**

L'organigramma e le responsabilità delle diverse posizioni sono specificati nell'Allegato.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Le linee di comportamento si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di ID&CO, in via diretta, sia alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

### **3. Suddivisione della Parte Speciale**

La Parte speciale è suddivisa in Sezioni, dedicate rispettivamente alle Aree Sensibili, alle diverse tipologie di Reati Presupposto ritenute a rischio rilevante di commissione, al ricorso a prestazioni di terzi, ai controlli dell'ODV.

## **PARTE SPECIALE – SEZIONE PRIMA**

### **Aree Sensibili: mappatura e processi strumentali/funzionali**

#### **1. Attività della Società**

ID & CO S.r.l. è una società di diritto italiano con sede legale a San Giuliano Milanese che opera sin dal 1988 nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti medico chirurgici, articoli sanitari, macchinari e attrezzature per uso ospedaliero o di laboratorio, articoli per la pulizia e l'igiene destinati all'industria ospedaliera pubblica e privata.

L'adozione e l'implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 da parte di ID & CO Srl rappresenta una scelta operata in piena coerenza con i principi di integrità e il sistema di valori adottati.

La società ha per oggetto:

- 1) la produzione, la commercializzazione, la vendita sia in Italia che all'estero di prodotti finiti, intermedi e materie prime per uso medico chirurgico, articoli sanitari, dispositivi medici, presidi medico chirurgici in genere, disinfettanti, macchinari ed attrezzature per uso ospedaliero e di laboratorio, materie prime per l'industria farmaceutica, articoli per la pulizia e l'igiene della casa e delle comunità, articoli di cancelleria, promozionali, articoli per imballaggio nonché di prodotti hardware e software in genere; la produzione e la vendita di strumenti, tecnologie ed attrezzature atte alla produzione degli articoli sopra elencati, loro intermedi ed affini. Relativamente a tali articoli la società potrà assumere mandati di agenzia e rappresentanza con o senza deposito. inoltre la società potrà essere nominata responsabile per l'immissione in commercio nella comunità europea e nell'unione europea di dispositivi medici fabbricati fuori dall'unione europea.
- 2) La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre compiere qualunque operazione finanziaria ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

#### **2. Mappatura delle attività a rischio: modalità**

La Società ha proceduto alla mappatura delle attività da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente, in astratto, il rischio rilevante di commissione dei Reati Presupposto, attraverso:

- a) l'analisi dell'attività aziendale e della struttura organizzativa, anche mediante colloqui con il management di primo livello;
- b) l'individuazione delle tipologie di Reati Presupposto nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- c) l'individuazione delle aree di attività e dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali

Reati Presupposto potrebbero essere commessi nonché il concreto livello di rischio di accadimento;

- d) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- e) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare ("*gap analysis*").

La mappatura ha portato alla individuazione delle Aree Sensibili e dei Processi Sensibili, come appresso specificato.

### **3. La matrice delle Aree Sensibili individuate**

In occasione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della ID & CO S.r.l., delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio" sono state individuate quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area a rischio.

### **4. I Reati Presupposto potenzialmente configurabili nell'attività svolta da ID&CO**

I Reati Presupposto a rischio di commissione rientrano nelle seguenti categorie:

- a) reati di malversazione e affini (art. 24 del Decreto)
- b) reati informatici (art. 24-*bis*)
- c) reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25)
- d) reati societari (art. 25-*ter*)
- e) omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*)
- f) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*)
- g) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*)
- h) reati ambientali (art. 25-*undecies*)
- i) reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge, con riferimento a: "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art. 25-*quinquies* con riferimento all'art. 603-*bis* c.p.) e "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" (art. 25-*duodecies*).

I singoli reati rientranti nelle diverse categorie sono oggetto di specifica descrizione nelle Sezioni da Seconda a Nona di questa Parte Speciale Seconda.

### **5. Aree Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto.**

Per quanto attiene gli altri Reati Presupposto la Società ha riscontrato che nello svolgimento dell'attività sociale non sono ravvisabili rischi rilevanti di commissione degli stessi.

La Società ritiene che per detti reati i principi del Codice Etico sia sufficientemente idoneo a prevenire o mitigare il rischio di commissione.

La Società svolgerà comunque svolta un'attività di monitoraggio costante.

## **6. Processi Sensibili strumentali e funzionali**

Nell'ambito delle Aree Sensibili la Società ha individuato i Processi Sensibili di seguito elencati:

- a) Flussi Monetari, Bilancio e rapporti con gli Organi Sociali.
- b) Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e di altre liberalità.
- c) Acquisti di beni, servizi e consulenze.
- d) Gestione della partecipazione a gare.
- e) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive.
- f) Gestione del sistema di salute e sicurezza.
- g) Gestione dei finanziamenti pubblici.
- h) Selezione, assunzione e gestione del personale compresi i rimborsi spesa.
- i) Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica, delle applicazioni e delle banche dati.
- j) Gestione dei contenuti tutelati da diritto d'autore.
- k) Gestione degli adempimenti ambientali.

## **PARTE SPECIALE – SEZIONE SECONDA**

### **Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione**

(art. 25 D.lgs. 231/2001)

### **Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico; indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

(art. 24 D.lgs. 231/2001)

#### **1. Le fattispecie di Reato Presupposto riconducibili alle tipologie dei reati (i) nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) e (ii) di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, ritenute di rischio rilevante.**

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

##### **1.1. Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione**

###### **▪ Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio <sup>(1)</sup>, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolva in una minaccia di un male ingiusto.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, l'eventualità che tale reato possa costituire un Reato Presupposto per la responsabilità diretta dell'ente appare residuale. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, sempre che sussista, naturalmente, il requisito dell'interesse o del vantaggio che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.

###### **▪ Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)**

---

(1) Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal codice penale, utile anche ai fini dell'interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.

###### Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

*«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».*

###### Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

*«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico ufficiale, in altre parole, si estrinseca in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione dovuta).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale in altre parole si estrinseca nell'omissione di un atto d'ufficio ovvero in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nella corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la costrizione del pubblico ufficiale.

▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere per favorire o danneggiare una parte in processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell'ipotesi che non vi sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l'ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile.

Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, se l'offerta o la promessa non vengono accolte.

L'istigazione è configurabile con riferimento sia alla corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p.), sia alla corruzione per omettere o ritardare un

atto di ufficio (art. 319 c.p.).

- **Aumenti di pena**

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha aumentato le pene per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio o commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 319-*quater* (induzione indebita) codice penale, sopra menzionati.

- **Sanzioni interdittive per i reati di corruzione**

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

- **Ravvedimento operoso per i reati di corruzione**

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Il reato si configura allorché “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

## **1.2. Reati Presupposto di malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico**

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica

Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità (la condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata venga comunque svolta).

Tenuto conto che il reato si consuma con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)**

Il reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e si configura, con carattere residuale, solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) di cui appresso.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui la truffa (condotta di chi con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

### **1.3. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti**

#### **1.3.1. Interlocutori rientranti nella Pubblica Amministrazione**

Le regole appresso descritte si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo,

e per conto o nell'interesse della Società, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza, con l'Autorità Giudiziaria, con Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere, con le Forze dell'Ordine (di seguito **“Rappresentanti della Pubblica Amministrazione”**).

1.3.2. Processi sensibili

Si richiama quanto indicato nella Matrice dei rischi allegata al presente Modello.

1.3.3. Poteri

Ai dipendenti ed ai componenti degli organi sociali che assumono obbligazioni attive e passive nei confronti della Pubblica Amministrazione, o che facciano richiesta di erogazioni pubbliche per conto di ID&CO, deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno sono coordinati da persone munite di idonei poteri e, ove necessario, devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Devono in ogni caso essere rispettate le procedure interne.

1.3.4. Comportamenti vietati

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari: *(i)* di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; *(ii)* di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale; *(iii)* di tenere comportamenti tali da influenzare in maniera impropria e/o illecita, in qualsiasi forma, le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e, in generale, dei terzi in relazione all'attività della Società.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- a) aderire a richieste o sollecitazioni indebite di denaro o di altre utilità che provengano, in forma diretta o indiretta, da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di prestazioni afferenti alle loro funzioni o qualifiche;
- b) promettere, offrire, effettuare ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, elargizioni in denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- c) promettere, offrire, corrispondere a Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari (anche in quei Paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) omaggi e regali in qualsiasi forma (e pertanto anche in forma di ospitalità) al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico (vale a dire ogni forma di regalo non di modico valore, o eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella

conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti debbono, in qualsiasi circostanza: *(i)* essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, *(ii)* risultare ragionevoli e in buona fede, *(iii)* essere registrati in apposita documentazione onde consentire le verifiche da parte dell'ODV; in nessun caso possono consistere in un somme di denaro.

La medesima disciplina si applica alle spese di rappresentanza.

- d) favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di utilità per sé e/o per la Società, nonché procurare indebitamente, a sé, alla Società o a terzi, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione;
- e) accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- f) danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione dell'appalto, *(i)* ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi, o *(ii)* disapplicando le disposizioni contrattuali, o *(iii)* accettando documentazione falsa o erronea, o *(iv)* scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, o *(v)* approvando requisiti inesistenti, o *(vi)* ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- g) favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- h) effettuare/ricevere pagamenti e prestazioni in genere nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- i) ottenere incarichi, promettendo e/o elargendo utilità o vantaggio a favore di un Rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- j) tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- k) presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- l) destinare finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo.

#### 1.3.5. Obblighi dei Destinatari

È fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) in caso di richieste di utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di: *(i)* rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni; *(ii)* segnalare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile o referente interno e all'Organismo di Vigilanza;

- b) in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve segnalare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile o referente interno e all'Organismo di Vigilanza;
- c) in caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile o il referente interno e, in assenza di risposta o qualora questa non sia risolutiva, inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

#### 1.3.6. Ispezioni della Pubblica Amministrazione

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L'ODV deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

#### 1.3.7. Gare

Le disposizioni che seguono si applicano sia alla partecipazione a gare della Società sia, *mutatis mutandis*, alle gare indette dalla Società, fermo in ogni caso il rispetto della normativa in vigore ancorché non richiamata.

La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà, non deve omettere indicazioni dovute, non deve contenere informazioni fuorvianti o false.

La funzione preposta deve verificare che non sussistano in capo alla Società cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dalle vigenti leggi<sup>(2)</sup>.

E' fatto divieto, in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima, di intrattenere contatti:

Sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e per importi non superiori a 500,00 (cinquecento/00) euro e comunque non verso esponenti della Pubblica Amministrazione.

---

(2) Possono essere cause di esclusione dalla gara, a titolo esemplificativo: l'aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse; l'esistenza di situazioni distorsive della concorrenza; l'aver subito sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001; il mancato rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili; la sussistenza di una situazione di controllo rispetto ad altri partecipanti; la sussistenza di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma.5, lett. c) del codice dei contratti pubblici.

1.3.8. Sponsorizzazioni a favore della PA

Eventuali sponsorizzazioni attive o passive possono essere concesse soltanto in assenza di conflitto di interessi e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

1.3.9. Conflitti di interessi

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

La Società provvede a raccogliere dai Destinatari che abbiano rapporti con la PA apposite dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse.

1.3.10. Controlli

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

1.3.11. Codice Etico

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e le indicazioni per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

1.3.12. Tracciabilità e trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

- (i) In caso di procedimenti giudiziari con soggetti della stazione appaltante, o alla stessa riconducibili, volti ad influenzare indebitamente i contenuti del bando e/o i requisiti per la partecipazione alla gara e/o il processo decisionale per l'aggiudicazione della gara; ovvero al fine di ottenere informazioni riservate per un proprio vantaggio;
- (ii) con soggetti riconducibili a potenziali concorrenti, volti ad influenzare la partecipazione del concorrente alla gara.

1.3.13. (Non) Uso di contanti

o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- a) distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- b) dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- c) promettere o elargire utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per la Società.

## **PARTE SPECIALE - SEZIONE TERZA**

### **Reati Societari**

(art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001)

#### **1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati societari, ritenute di rischio rilevante**

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto societari ritenuti di rischio rilevante.

▪ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura qualora *«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (n.d.r.: concernente le società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, ..., al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»*.

E' prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* <sup>(3)</sup>.

▪ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.

Si tratta di reato proprio degli amministratori.

---

(3) La citata legge n.69/2015 ha anche introdotto nel codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter, che recitano rispettivamente

*«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n.d.r. si tratta dei piccoli imprenditori). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».*

*«Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».*

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o nella liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Si tratta di reato proprio degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Si tratta di reato proprio degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione - al di fuori dei casi consentiti dalla legge - di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di reato proprio degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

Si tratta di reato proprio degli amministratori.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante (i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato proprio degli amministratori e dei soci conferenti.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato, proprio dei liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

▪ **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)** <sup>(4)</sup>

La condotta criminosa prevista dall'art. 2635, 3° comma, c.c. consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti

- ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati,
- a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo <sup>(11)</sup>,
- a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma,

per far compiere o per far omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di "corruzione attiva" <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>.

La corruzione è punita anche se perpetrata per interposta persona.

Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

La violazione degli obblighi inerenti all'ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali,

---

(4) L'attuale formulazione dell'art. 2635 c.c. è frutto di due successive modifiche legislative: la prima disposta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (art. 1, comma 76) e la seconda dal D.lgs. 15 .3. 2017 n. 38.

(5) Estensione operata con il D.lgs. n.38/2017 sopra citato.

(6) La norma punitiva ha in realtà una portata più ampia: l'art. 2635, 1° comma, c.c. prevede infatti che costituisca reato anche il sollecitare o il ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o l'accettarne la promessa (corruzione "passiva"). Questa disposizione peraltro non si ripercuote sul D.lgs. n. 231/2001 posto che la responsabilità della società viene affermata solo "*nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile*", vale a dire nella corruzione attiva (offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti). Ferma restando comunque la responsabilità personale della persona fisica, con applicazione in taluni casi anche della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

(7) Alla società (*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile*), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Per le persone fisiche il reato è sanzionato con la pena della reclusione da uno a tre anni. Per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza altrui la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l'astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

▪ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Il reato si configura quando l'offerta o la promessa corruttiva di cui sopra non siano accettate <sup>(8)</sup>.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

▪ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- a) la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- b) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

▪ **Norme relative a società quotate**

Si ricorda per completezza che le seguenti norme riguardano soltanto le società quotate:

---

(8) Si applica alla società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(i) art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), nel nuovo testo come modificato dalla legge n. 69/2015 sopra menzionata <sup>(9)</sup>, (ii) art. 173-bis del TUF (Falso in prospetto) <sup>(10)</sup> e (iii) art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interesse) <sup>(11)</sup>.

## 2. Aree Sensibili

Si richiama quanto indicato nella Matrice dei Rischi allegata al presente Modello.

Le Aree Sensibili individuate si riferiscono principalmente a:

- a) tenuta della contabilità (registrazioni contabili; inserimento dati a sistema);
- b) predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio - comprensivo di relazione sulla gestione degli amministratori, della nota integrativa e del rendiconto finanziario - e, ove redatto, bilancio consolidato, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- c) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i revisori in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della

---

(9) Si riporta il nuovo testo:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

(10) TUF = Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie considerata dall'art. 173-bis del TUF (Falsità in prospetto) consiste nell'esposizione di false informazioni ovvero nell'occultamento di dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che: (i) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

(11) Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Società;

- d) predisposizione dei documenti messi a disposizione dei soci;
- e) predisposizione di comunicati verso soci o pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o concernenti gli azionisti;
- f) fatturazione attiva e gestione degli incassi;
- g) gestione del ciclo passivo;
- h) gestione acquisti ed approvvigionamenti;
- i) gestione della tesoreria, home banking;
- j) gestione del magazzino;
- k) gestione del personale;
- l) operazioni relative al capitale sociale e alla distribuzione di dividendi;
- m) operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie;
- n) adempimenti fiscali/tributari;
- o) riassetti di natura organizzativa.
- p) predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Con riferimento in particolare al Reato Presupposto di corruzione tra privati il rischio può configurarsi nei seguenti processi:

- q) rapporti con i fornitori
- r) rapporti con gli appaltatori e i prestatori d'opera e di servizi in genere.
- s) rapporti con concorrenti (ad es. concorrenti ad una gara)
- t) rapporti con business partner a vario titolo.

### **3. Principi generali di comportamento**

#### **3.1. Destinatari**

Le disposizioni di questa Sezione si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Aree Sensibili rispetto ai reati societari sopra illustrati.

#### **3.2. Gestione organi sociali e operazioni societarie**

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali di ID&CO (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- b) i principi contabili nazionali e internazionali;

- c) la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- d) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società;
- e) il Codice Etico;
- f) le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- g) i regolamenti e i provvedimenti delle Autorità di controllo.

### **3.3. Obblighi e divieti dei soggetti coinvolti**

#### **3.3.1. Obblighi per i Destinatari**

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e del patrimonio sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

#### **3.3.2. Divieti per i Destinatari**

E' fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non verificati con le strutture amministrative o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà;
- b) omettere o alterare dati ed informazioni imposti dalla legge in merito alla predisposizione dei bilanci di esercizio o comunque relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e

sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;

- d) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- e) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- f) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- g) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- h) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- i) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale;
- j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di controllo;
- k) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- l) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- m) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- n) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- o) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi

nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

## **4. Procedure**

### **4.1. Tracciabilità delle scelte**

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

Devono essere osservate, e si richiamano, le Procedure indicate nella Matrice dei Rischi allegata al presente Modello.

### **4.2. Procedure specifiche**

Devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:

- a) procedure che regolamentano la formazione del bilancio;
- b) manuale dei principi contabili e delle *guide lines* di Gruppo;
- c) procedure che regolamentano il flusso dei dati contabili;
- d) sistema dei poteri e osservanza delle procure rilasciate;
- e) procedure di reporting atte a prevenire il rischio di commissione di reati societari

### **4.3. Corruzione fra privati**

Con particolare riferimento al Reato Presupposto di corruzione fra privati devono essere osservate i seguenti comportamenti:

- a) utilizzazione nella maggior misura possibile di contratti standard con appaltatori e prestatori di servizi o d'opera;
- b) osservanza delle linee guida per l'affidamento di appalti;
- c) selezione dei contraenti.

E' fatto divieto ai Destinatari di offrire, promettere o fare avere denaro o altre utilità a terzi per ottenere benefici in favore della Società. Allo stesso modo è fatto divieto di promettere, offrire, corrispondere a terzi o a loro familiari (anche in quei Paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) omaggi e regali in qualsiasi forma (e pertanto anche in forma di ospitalità) al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico (vale a dire ogni forma di regalo non di modico valore, o eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti debbono, in qualsiasi circostanza: (i) essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business,

(ii) risultare ragionevoli e in buona fede, (iii) essere registrati in apposita documentazione onde consentire le verifiche da parte dell'ODV; in nessun caso possono consistere in un somme di denaro.

La medesima disciplina si applica alle spese di rappresentanza.

La Società provvede inoltre a raccogliere dai Destinatari apposite dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei confronti dei contraenti. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con i contraenti devono essere comunicati, per iscritto, anche all'O.d.V.

#### **4.4. Comunicazioni ai soci o al pubblico**

Le comunicazioni ai soci e/o al mercato di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali, a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale, e simili) devono essere redatte secondo le specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere, in modo da

- a) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- b) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- c) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- d) prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;
- e) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

#### **4.5. Formazione**

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui alla presente Sezione è prevista la predisposizione di un programma di formazione di base, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico patrimoniale e finanziario.

#### **4.6. Rapporti con il Collegio Sindacale (Sindaco Unico) o con la società di revisione in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ID&CO S.r.l.**

Nei rapporti tra ID&CO S.r.l. e il Collegio Sindacale (Sindaco Unico) o la società di revisione sono adottate le seguenti misure:

- a) rispetto delle procedure che regolamentano la fase di selezione della proposte delle società di revisione contabile;

- b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, al Sindaco Unico di ID&CO S.r.l. o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.7. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.**

Le attività della Società, ove soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, devono essere svolte da funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità con riferimento:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- b) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'O.d.V. ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

#### **4.8. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.**

Oltre a quanto sopra, dovranno essere previste riunioni periodiche dell'O.d.V. con il Collegio Sindacale e l'organo preposto al controllo interno per verificare l'osservanza

della disciplina in tema di normativa societaria.

## **PARTE SPECIALE – SEZIONE QUARTA**

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e di pirateria informatica**

(art. 25-*novies* D.lgs. n. 231/2001)

#### **1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore, ritenute di rischio rilevante**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto relativi a violazioni del diritto d'autore il rischio di commissione dei quali è ravvisabile nello svolgimento dell'attività sociale.

▪ **Art. 171-*bis* legge 22 aprile 1941, n. 633**

Il reato si configura allorché un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si configura altresì allorché un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

▪ **Art. 171-*ter*, primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (i) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati [art. 171-*ter*, primo comma, b)]; (ii) detiene o diffonde le opere di cui sopra pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione [art. 171-*ter*, primo comma, c)].

#### **2. Principi di comportamento**

##### **2.1. Aree Sensibili**

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente all'acquisizione e utilizzo di software.

## 2.2. Regole di comportamento

I Destinatari direttamente coinvolti nelle Aree Sensibili che possono interessare i delitti commessi in violazione del diritto d'autore, devono attenersi alle procedure interne e alla normativa vigente in tema di proprietà intellettuale (e in particolare alla legge n. 633/1941), e di tutela del *software* e delle banche dati.

### 2.2.1. Gestione del software

Nella gestione del software devono essere osservate in particolare le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato l'utilizzo di *software* senza le necessarie autorizzazioni/licenze;
- b) è vietato l'utilizzo di software al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati;
- c) la gestione delle autorizzazioni/licenze, e il controllo sull'utilizzo dei relativi *software*, sono di competenza della Funzione IT;
- d) le funzioni aziendali preposte all'acquisizione di *software* devono ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito (i) alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi;
- e) sono vietati l'installazione e l'utilizzo di *software* che non siano messi a disposizione dalle funzioni all'uopo autorizzate dalla Società e che non siano funzionali con le mansioni svolte da parte degli utilizzatori;
- f) sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Società e sui singoli personal computer in dotazione, di software (tipo Peer to Peer) mediante i quali è possibile scambiare file (qualche che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- g) è fatto divieto di duplicare e/o diffondere, in qualsiasi forma, programmi, *files* e supporti elettronici (quali a titolo di esempio, CD, DVD, chiavette, ecc.) se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute.

### 2.2.2. Utilizzo opere di terzi

- a) è fatto espresso divieto di utilizzare, diffondere e/o trasmettere opere di terzi, attraverso siti internet o altri strumenti telematici, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari o in violazione degli accordi medesimi. È, altresì, vietato riprodurre o duplicare i supporti in cui dette opere sono contenute, senza averne acquisiti i relativi diritti.
- b) il personale non è autorizzato alla riproduzione di supporti sottoposti a licenza d'uso;
- c) I soggetti coinvolti nei processi sensibili sono tenuti a non consentire ai propri collaboratori utilizzi impropri dei diritti di utilizzazione acquisiti.

### 2.2.3. Impiego di data base

I soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati <sup>(12)</sup> devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* <sup>(13)</sup> e 64-*sexies* <sup>(14)</sup> l.a., e astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* <sup>(15)</sup>, nonché dal distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

### 2.2.4. Utilizzo di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale

L'utilizzo di marchi o brevetti di proprietà di altri, senza le necessarie autorizzazioni, è vietato. Nel caso in cui si debba procedere alla registrazione di un marchio o al deposito di un brevetto si deve preliminarmente verificare, anche con il supporto di consulenti esterni, che non si violino titoli di proprietà industriale di terzi.

### 2.2.5. Dubbi

In caso di dubbi in merito a termini e condizioni di utilizzabilità di programmi per elaboratore elettronico o di banche dati di terzi, i Destinatari devono contattare il Servizio Informatico chiedendo le informazioni e i chiarimenti necessari.

---

(12) In base all'art. 102-*bis* si intende per (i) costituire di una banca di dati, chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; (ii) estrazione, il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; (iii) reimpiego, qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

(13) In base all'art. 64-*quinquies* spettano all'autore di una banca di dati i diritti esclusivi di eseguire o autorizzare:

- la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

(14) In base all'art. 64-*sexies* non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

L'articolo in questione precisa inoltre che non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto altre attività, le principali delle quali sono l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa nonché l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

(15) In base all'art. 102-*ter* l'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non deve arrecare pregiudizio al titolare del diritto e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

## **PARTE SPECIALE – SEZIONE QUINTA**

### **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

(art. 25-*septies* D.lgs. n. 231/2001)

#### **1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, ritenute di rischio rilevante**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 123/2007 e richiamato nel D.lgs. 9 aprile 2008 n.81.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., comma 1) nei seguenti casi: (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., comma 2): (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

L'elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la colpa, come definita dall'art. 43 del Codice penale, riferita al verificarsi dell'omicidio e delle lesioni. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tali fattispecie di reato possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

La violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

## 2. Principi generali di comportamento

### 2.1. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Società attribuisce primaria rilevanza, e promuove la diffusione della cultura in materia, alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche nei confronti del pubblico che accede ai servizi da essa resi, e intende vincolare i Destinatari al rispetto di tali valori e delle disposizioni legislative e delle autorità preposte in materia.

Il Sistema di Gestione Sicurezza di ID&CO è definito (*i*) in conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare condotte in violazione della normativa di cui trattasi; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e ai divieti previsti dalle disposizioni del presente Modello e dal Codice Etico.

### 2.2. Aree Sensibili

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata sono indicati nella Matrice dei Rischi allegata al presente Modello.

### 2.3. Regole di comportamento

#### 2.3.1. Destinatari specifici

Le prescrizioni qui previste si rivolgono ai componenti degli organi sociali di ID&CO, al Datore di Lavoro, agli eventuali delegati del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 81/2008, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai dipendenti e ai Destinatari tutti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - delle attività relative ai Processi Sensibili in materia.

#### 2.3.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I soggetti sopra indicati devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (*i*) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; (*ii*) le regole di cui al Modello, (*iii*) le procedure adottate in tale ambito, (*iv*) il Codice Etico; (*v*) le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

L'organizzazione aziendale, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, attraverso:

- a) la valutazione dei rischi, anche da interferenze, per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori, sia del pubblico;
- b) la previsione di opportune garanzie contrattuali nei confronti degli appaltatori, dei prestatori di servizi e dei prestatori d'opera;
- c) la programmazione della prevenzione;
- d) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- e) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- f) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- g) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva, anche nei confronti del pubblico utilizzatore dei servizi resi dalla Società;
- h) la definizione di priorità delle misure di protezione individuale dei propri dipendenti;
- i) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- j) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- k) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e del pubblico dei fruitori dei servizi nonché di pericolo grave e immediato;
- m) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- n) la regolare manutenzione di automezzi, aree/ambienti, attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

### 2.3.3. Obblighi dei Destinatari

I componenti degli organi sociali ed i dipendenti di ID&CO, compresi il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - dei compiti ad essi affidati, hanno obbligo di:

- a) acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione istituiti dalla Società, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;
- b) rispettare e fare rispettare la normativa e le disposizioni delle autorità, nonché eventuali regolamentazioni di autodisciplina, ed espletare con tempestività gli adempimenti di legge, in tema di igiene e sicurezza del lavoro e ambientale, anche con riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso e la presenza negli automezzi della Società di terzi estranei alla Società stessa;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;
- d) adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e del pubblico, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- e) aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- f) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- g) nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
- h) assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- i) dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- j) utilizzare correttamente gli automezzi, i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le eventuali sostanze pericolose, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al Datore di Lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- k) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività di manutenzione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
- l) seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- m) attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- n) consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

Gli appaltatori e in genere i fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute delle persone.

#### 2.3.4. Divieti

E' fatto espresso divieto di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- b) fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare automezzi, impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- c) accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati.

### 2.4. **Organizzazione aziendale**

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari devono, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole e ai principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale del Modello.

#### 2.4.1. Identificazione delle responsabilità

La Società identifica formalmente, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche e a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro, Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità - assegnate attraverso attribuzione formale nell'ambito del rapporto di lavoro o, nel caso di soggetti esterni all'azienda, attraverso idoneo contratto di incarico - devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.).

#### 2.4.2. Servizio di Prevenzione e Protezione

Il responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano essi interni o esterni, devono: (i) avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (ii) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a

specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; *(iii)* essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della Società e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.

#### 2.4.3. Delega di funzioni

La eventuale delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro - ove ritenuta necessaria od opportuna - deve essere conferita ed accettata per iscritto con data certa. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

#### 2.4.4. Preposti

La Società nomina i preposti, ai quali spetta di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema, nonché comportamenti ad esso contrari.

#### 2.4.5. Medico Competente

Il Datore di Lavoro nomina il Medico competente, che ha il compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori *(i)* degli obblighi loro derivanti dalla legge, e *(ii)* delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve seguire, nello svolgimento dei propri compiti, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

#### 2.4.6. Flussi informativi

La Società assicura adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore di Lavoro, il Medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività della Società, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

#### 2.4.7. Dipendenti

Tutti i dipendenti devono aver cura della propria sicurezza e salute nonché di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare tutte le misure di sicurezza, le procedure e le istruzioni aziendali.

### 2.5. **Misure di prevenzione dei rischi**

In linea generale, la Società adotta le misure più opportune a prevenire il rischio fisico, il rischio psichico e il rischio biologico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori esterni a qualsivoglia titolo, sia nei confronti di coloro che a qualsivoglia titolo utilizzano i servizi della Società.

## 2.6. Sistema aziendale di gestione della sicurezza

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori deve essere improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- b) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad automezzi, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuti speciali;
- i) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

## 2.7. Valutazione dei rischi

La Società identifica e valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e dei fruitori dei servizi resi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori eventualmente esposti a rischi particolari.

## 2.8. Situazioni di emergenza

### 2.8.1. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze

Devono essere adottate, misure per fronteggiare situazioni di emergenza, con elaborazione, aggiornamento periodico ed esercitazioni programmate, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, contenente istruzioni e procedure da osservarsi nei casi di (i) incendio, (ii) evacuazione degli insediamenti e dei mezzi di trasporto, (iii) infortunio e malore, (iv) pronto soccorso.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dei luoghi di lavoro e valutazione del rischio incendio,
- disposizioni per l'organizzazione degli interventi di emergenza (personale incaricato e relativi compiti),
- un piano generale di emergenza.

La Società assicura tempestività degli interventi dei servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuite e/o messe a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

## **2.9. Budget**

La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e ad astenersi dall'assumere decisioni nel campo della sicurezza, salute e igiene sul lavoro riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

La Società deve comunicare all'O.d.V. il budget stanziato per la sicurezza.

## **2.10. Sorveglianza sanitaria**

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati; la stessa deve essere effettuata in conformità dalla normativa vigente, alle direttive europee, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende: (i) visita medica preventiva al momento dell'inserimento nell'azienda ai fini di valutare l'idoneità alla mansione, (ii) visita medica periodica, (iii) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, (iv) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione, (v) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

## **2.11. Infortuni**

La Società ha predisposto un record sul quale annota gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.

Devono essere anche esaminate ai fini di eventuali interventi organizzativi, le situazioni di c.d. "quasi infortuni", vale a dire delle situazioni nella quali, per carenze organizzative, avrebbe potuto verificarsi un infortunio.

## **2.12. Informazione e formazione**

### **2.12.1. Informazione**

La Società attua un programma di informazione dei dipendenti e collaboratori in materia tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; misure e attività di prevenzione e protezione adottate; rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; nomina del RSPP e del Medico competente; nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza; legislazione di riferimento applicabile; *policy* e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **2.12.2. Formazione**

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell'azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.

### **2.13. Rappresentanze dei lavoratori**

Alle Rappresentanze per la sicurezza è garantito il libero accesso alle informazioni e alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli in termini di riservatezza e confidenzialità delle informazioni stesse.

### **2.14. Segnalazione di nuovi rischi**

La Società incoraggia il personale dipendente ad effettuare segnalazioni di nuovi rischi e pericoli di cui la Società assicura la raccolta e la conseguente trattazione. Inoltre, la Società raccoglie e tratta le segnalazioni da parte degli enti di controllo sino alla risoluzione della problematica denunciata.

### **2.15. Sanzioni**

La violazione delle prescrizioni normative e delle regole aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono violazione del Modello e, pertanto, illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto nel sistema sanzionatorio.

## PARTE SPECIALE - SEZIONE SESTA

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

(art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)

#### **1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante**

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei *Reati Presupposto* di questa Sezione Settima della Parte Speciale.

- **Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)**  
Il reato si configura nel caso di falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.
- **Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)**  
Il reato si configura quando un soggetto per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.
- **Uso di atto falso (art. 489 c.p.)**  
Il reato si configura quando un soggetto, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)**  
Il reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-*quater* c.p.)**  
Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**  
E' punibile "chiunque", allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.)**

Il reato si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

▪ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.)**

Il reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

▪ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

La Società è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

▪ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure ne ostacola gravemente il funzionamento.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)**

Il reato si configura quando la condotta di cui all'articolo 635-*quater* è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

▪ **Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

▪ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)**

Il reato si configura nel caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato

qualificato.

▪ **Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica**

Il Decreto legge in questione - che certo non brilla di chiarezza nella formulazione della norma - istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. In funzione di quanto sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), vengono individuate le amministrazioni pubbliche e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia. I soggetti di cui trattasi sono tenuti in particolare a predisporre, aggiornare e trasmettere ai ministeri competenti, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

La condotta costituente reato consiste nel fornire - allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) o al comma 6, lettera a) <sup>(25)</sup>, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) <sup>(26)</sup> - informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

## 2.1. Regole di comportamento

### 2.1.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano accesso al sistema informativo aziendale ed in particolare a coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso.

### 2.1.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in tema di sistemi informativi e trattamento dati; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le linee guida e le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

### 2.1.3. Obblighi e divieti di carattere generale

I Destinatari:

- a) non possono utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla

Società;

- b) possono accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- c) devono astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati di ID&CO e dei terzi;
- d) devono astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale;
- e) devono conservare i codici identificativi, con divieto di comunicarli a terzi;
- f) non devono installare programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
- g) non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- h) devono rispettare la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui.

#### 2.1.4. Misure minime di sicurezza

Gli amministratori di sistema devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di *hackeraggio*, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione.

La Società, con il supporto degli amministratori di sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:

- a. accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai *client*;
- b. adozione e gestione delle credenziali di accesso mediante specifiche procedure;
- c. accesso alle applicazioni garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- d. verifica periodica dell'individuazione dell'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e. aggiornamento periodico dei *server* e dei PC (anche portatili) sulla base delle specifiche necessità;
- f. protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici;
- g. adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- h. impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici; le password devono essere custodite in apposito contenitore sottoposto anch'esso a password;
- i. qualsiasi accesso al sistema e uscita dallo stesso da parte

dell'amministratore di sistema deve essere tracciato, anche al fine di consentire la rilevazione di un'eventuale alterazione del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di Privacy;

- j. agli amministratori di sistema è fatto divieto di operare al di fuori dei propri compiti senza l'autorizzazione dell'utente interessato;
- k. i dati di rete replicati su personal computer devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- l. protezione dei dispositivi di *networking* mediante adeguati strumenti di limitazione degli accessi dall'esterno (*firewall e proxy*);
- m. collocazione dei dispositivi di *networking* in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- n. protezione dei *server*, dei PC e di altri eventuali dispositivi elettronici (quali *laptop*, telefoni mobili e simili) con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- o. accesso ai *server* limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- p. protezione dei *server* mediante dispositivi adeguati a prevenire comportamenti anomali.
- q. duplicazione dei *server*.

La Società adotterà un Regolamento volto in via principale ad assicurare e disciplinare la regolamentazione del sistema di gestione e di monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali. Tutti i Destinatari devono osservare le disposizioni del Regolamento sopra menzionato.

#### 2.1.5. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

#### 2.1.6. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica

Le comunicazioni di cui trattasi (in quando concernenti dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica nazionale) devono essere rese dal Presidente della Società, o persona da lui espressamente delegata per iscritto, previa verifica e approvazione da parte del responsabile IT. Nel caso in cui il delegato sia il responsabile IT, le comunicazioni dovranno comunque essere approvate dal Presidente.

Le comunicazioni dovranno in ogni caso essere rese entro i termini prescritti e non è consentita la loro omissione.

## 2.2. **Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. 10/08/2018 n° 101 "armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea"**

La Società è consapevole che la matrice delle misure del Modello 231 che attengono la prevenzione di condotte/reato che possano verificarsi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, commesse da soggetti interni alla rete, si incrocia con la matrice delle misure del separato e diverso modello per l'attuazione del GDPR e del D.lgs. 10/08/2018 n° 101

(“armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”) che attengono la protezione della sicurezza dei dati a prescindere dal fatto che la violazione avvenga da soggetti interni o esterni. E’ infatti da ritenersi pacifico che la commissione di reati informatici possa comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca «la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali», e ciò indifferentemente dal fatto che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie di natura economica, e di risarcimento danni, nei confronti della Società.

Con riferimento a quanto sopra la Società provvede a un coordinamento funzionale tra i due sistemi organizzativi e di prevenzione (231 e GDPR), tenuto conto *(i)* del catalogo dei reati presupposto informatici, *(ii)* delle altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell’utilizzo dei sistemi informatici [quali ad es. la frode informatica

(art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies)] e (iii) dell'impatto dell'informatica anche sulla gestione del whistleblowing ex l.179/2017.

In quest'ottica i Titolari del trattamento terranno conto del Modello 231 nella redazione del Registro di trattamento dei dati, ma anche l'ODV dovrà acquisire i registri del trattamento dati e verificare che le due matrici di rischio non siano in contrapposizione l'una con l'altra, dando diverse interpretazioni alla stessa funzione di protezione, coordinandosi in merito con il Responsabile della protezione dei dati (DPO).

## **PARTE SPECIALE - SEZIONE SETTIMA**

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

(art. 25-decies D.lgs. n. 231/2001)

#### **1. La fattispecie di reato-presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)**

Si riporta di seguito una breve descrizione del Reato Presupposto di cui trattasi.

##### **▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato si configura quando, con uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere.

#### **2. Regole di comportamento**

##### **2.1. Aree Sensibili**

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata sono indicati nella Matrice dei Rischi allegata al presente Modello.

##### **2.1.1. Principi Generali**

In linea generale, i destinatari del Modello devono attenersi al principio di non interferire con il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia, astenendosi dal fare, o far fare, pressioni su testimoni; ove a conoscenza di intendimenti di terzi in tal senso, devono attivarsi per cercare di dissuadere da tali comportamenti.

Il principio sopra specificato si applica ai componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti di ID&CO.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

#### 2.1.2. Obblighi

Ai Destinatari che abbiano rapporti con l'autorità giudiziaria è richiesto di:

- a) evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria

inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;

- b) mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

#### 2.1.3. Divieti

I Destinatari che abbiano rapporti con l'autorità giudiziaria devono astenersi dal ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi deve testimoniare o rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole per la Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

### **3. Procedure specifiche**

Le controversie davanti all'Autorità Giudiziaria devono essere tracciabili e deve essere individuata la responsabilità della relativa gestione.

## **PARTE SPECIALE - SEZIONE OTTAVA**

### **Reati ambientali**

(art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001)

#### **1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati ambientali ritenute di rischio rilevante**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 ritenuti di rischio rilevante.

▪ **Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. La pena prevista è l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00<sup>(16)</sup>.

L'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

▪ **Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione di legge vieta lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per alcuni casi particolari<sup>(17)</sup>.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere

---

(16) Sono previste pene più gravi quando le condotte sopra descritte riguardano:

- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 (arresto da tre mesi a tre anni);
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (arresto fino a due anni);
- lo scarico di acque reflue industriali che, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto medesimo, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (arresto fino a due anni e l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00; se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00).

(17) Le eccezioni riguardano:

- a. i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b. gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c. gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d. gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e. gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f. le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.

▪ **Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

La disposizione di legge vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo<sup>(18)</sup>.

Al di fuori di determinate ipotesi<sup>(19)</sup>, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

▪ **Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione<sup>(20)</sup>, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

▪ **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e relative Sanzioni (art. 279 del medesimo decreto)**

La necessità dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera è stabilita dall'art. 269 del testo unico ambientale, il quale dispone che - fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5 - «per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto».

L'art. 279 punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o

---

(18) In deroga al divieto l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

In deroga al divieto l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

(19) Previste dai commi 2, 3, 5 e 7 dell'art. 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

(20) Di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3).

le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

▪ **Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 52/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto.

▪ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato si configura allorché venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

Il reato è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti nonpericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 8.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

E' fatto divieto di realizzare o gestire discariche non autorizzate.

E' fatto divieto di svolgere attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

▪ **Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

▪ **Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato si configura a carico di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

▪ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

▪ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua

una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso <sup>(21)</sup>.

▪ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* del codice penale) <sup>(22)</sup>**

La disposizione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

▪ **Sanzioni per violazione dei limiti di emissione (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

▪ **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)**

La disposizione stabilisce la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (*del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*).

▪ **Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (entrata in vigore il 29 maggio 2015)**

---

(21) L'articolo 26 Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio prevede che costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a. effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b. effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c. effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d. non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e. che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 20.

(22) La fattispecie di reato era in origine contemplata dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), abrogato dal D.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 (art. 7), ed è stata da quest'ultimo trasferita senza modifiche nel nuovo articolo del codice penale sopra indicato (in base al principio della c.d. "riserva di codice" nella materia penale). Si riporta di seguito il testo della norma:

« Codice penale art. 452-*quaterdecies*

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

omissis».

Il trasferimento della fattispecie di reato nella nuova norma comporta anche la modifica dell'articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 (Reati ambientali), comma 8, che ora recita: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 452-*quaterdecies* del codice penale [n.d.r.: invece che all'abrogato art. 260] e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

Questa legge ha inserito nel “catalogo reati” ex D.lgs. 231(2001 i reati appresso specificati, il cui rischio di commissione è stato peraltro ritenuto remoto dalla Società:

- (i) delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- (ii) delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- (iii) delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-*quinqies*, in riferimento agli artt. 452-*bis* e *quater*, c.p.)
- (iv) delitti associativi aggravati dall’essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI *bis* del c.p. (art. 452-*octies* c.p.)
- (v) delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

## 2. Regole di comportamento

### 2.1. Tutela dell’ambiente

La Società attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela dell’ambiente, allo stesso modo che alla tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e collaboratori, e intende vincolare i propri contraenti al rispetto di tali valori.

E’ fatto divieto di:

- a) perseguire l’obiettivo di risparmio di costi e tempi a scapito della tutela dell’ambiente;
- b) adottare comportamenti volti a influenzare indebitamente il giudizio delle autorità e degli organismi di controllo.

### 2.2. Principi Generali

#### 2.3.1. Sistema di Gestione Ambientale

I Destinatari coinvolti nelle Aree Sensibili concernenti i reati ambientali devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del presente Modello.

#### 2.3.2. Comunicazione e formazione

La direzione aziendale è tenuta a far conoscere, mediante apposita formazione come per legge, e a far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello, la normativa e le istruzioni delle autorità preposte in tema di tutela dell’ambiente.

#### 2.3.3. Budget

La Società si impegna, nell’ambito dei propri budget, ad attenersi alle tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e ad astenersi dall’assumere decisioni in campo ambientale riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

## 2.3. Rifiuti

### 2.5.1. Regole

Devono essere osservati le normative, i provvedimenti delle Autorità preposte, le policy societarie e le procedure che regolamentano le modalità di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e intermediazione di rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi.

### 2.5.2. Fornitori: autorizzazioni e valutazione

Lo smaltimento deve essere affidato a fornitori specializzati muniti delle prescritte autorizzazioni. Nel caso di eventuale trasporto di rifiuti in proprio da parte della Società devono essere utilizzati furgoni autorizzati.

I Destinatari sono tenuti:

- a) a effettuare una preventiva valutazione e selezione dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Questi ultimi devono dichiarare e dare, in ogni caso, evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del proprio impegno a rispettare la disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente nonché di essere a conoscenza delle procedure aziendali in materia;
- a) accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite, astenendosi dall'avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà professionale;
- b) inserire nei contratti stipulati con i fornitori specifiche clausole attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti della Società a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti;
- c) inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi specifiche clausole attraverso le quali la Società si riserva il diritto di verifica e controllo del regolare adempimento contrattuale da parte del fornitore;
- d) aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;

### 2.5.3. Obblighi

Ai Destinatari, nonché a tutto il personale aziendale coinvolto in Aree Sensibili concernenti lo smaltimento dei rifiuti, è richiesto di:

- b) compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- c) smaltire le sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento;

- d) osservare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- e) conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- f) impiegare esclusivamente personale specializzato nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive;
- g) rispettare gli obblighi di legge e la regolamentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti.

#### 2.5.4. Divieti

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- a) abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- b) miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi);
- c) effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- d) falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito dei registri di tracciabilità dei rifiuti;
- e) falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica;
- f) disperdere nell'ambiente le sostanze lesive;
- g) consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa.
- h) e/o alla gestione degli impianti anche tramite appaltatori esterni di servizi di manutenzione

Il rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo 2.3 deve essere anche richiesto ai fornitori esterni del servizio.

## **PARTE SPECIALE – SEZIONE NONA**

### **Reati concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge:**

#### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

(art. 25-*duodecies* D.lgs. n. 231/2001)

#### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

(art. 25-*quinquies* D.lgs. n. 231/2001)

### **1. Le fattispecie di Reati Presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante.**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

▪ **Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo -, revocato o annullato.

Ai fini della punibilità dell'ente occorre la sussistenza di una delle aggravanti di cui appresso, che comportano un aumento di pena: (i) che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) che i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; (iii) che i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale). Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

▪ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque:

- (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi

di lavoro;

- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <sup>(23)</sup>

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) *il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre*; (ii) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa*; (iii) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo*, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

## 2. Processi Sensibili

I Processi Sensibili individuati sulla base della valutazione dei rischi si riferiscono principalmente al ricorso di manodopera attraverso agenzie interinali o società cooperative, nonché all'impiego di manodopera da parte degli appaltatori.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Società sia nella sostanza impossibile.

## 3. Principi generali di comportamento

I Destinatari dovranno osservare la normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

## 4. Condizioni per l'impiego

Si precisa che *impiego* va inteso come effettività della prestazione lavorativa, e quindi utilizzo in concreto delle prestazioni (e non assunzione).

L'impiego di manodopera, sia assunta direttamente da parte della Società, sia attraverso il ricorso ad agenzie interinali o a società cooperative, ove si tratti di cittadini di paesi terzi, deve riguardare lavoratori muniti del permesso di soggiorno, ovvero del cui permesso di soggiorno sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; ovvero il cui permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato.

Le medesime regole valgono per il personale degli appaltatori che opera presso unità della Società.

---

(23) E' prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

## **5. Contratti con agenzie interinali o cooperative**

I contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative, così come i contratti con gli appaltatori, devono contenere specifiche garanzie del rispetto di quanto previsto al par. 4.3. che precede.

Inoltre nei suddetti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei contraenti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società,
- b) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riferimento all'art. 22;
- c) di essere a conoscenza dell'art. 603-*bis* c.p. come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199;
- d) di impegno a rispettare le disposizioni e i divieti specificati nella presente Parte Speciale;
- e) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

## **PARTE SPECIALE – SEZIONE DECIMA**

**Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.**

**(art. 25-*quinquiesdecies*)**

### **1. Premessa**

Questa Sezione Decima della Parte Speciale si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari: si tratta di taluni reati, appreso singolarmente considerati in dettaglio, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia <sup>(24)</sup>.

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205” <sup>(25)</sup>.

### **2. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-*quinquiesdecies*)**

#### **2.1. Definizioni**

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appreso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

---

(24) Si ricorda che sono definiti “reati presupposto” i soli reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/società.

(25) L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebitorimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiali e non quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

## **2.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società**

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-*quinquiesdecies* e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

## **2.3. Sanzioni interdittive**

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-*quinquiesdecies* si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

## **2.4. Fattispecie di Reati Presupposto tributari**

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <sup>(26)</sup>.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. <sup>(27)</sup>

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi

---

(26) L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-*bis* del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

(27) L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <sup>(28)</sup>.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari <sup>(29)</sup>.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a. allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva <sup>(30)</sup>.
- b. allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni <sup>(31)</sup>.

---

(28) L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

(29) L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

(30) L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(31) L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- **Reati tributari non compresi nel novero dei Reati Presupposto**

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4. Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-*bis* Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-*ter* Omesso versamento di IVA; Art. 10-*quater* Indebita compensazione.

### **3. Processi Sensibili**

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

### **4. Regole di comportamento**

#### **4.1. Destinatari**

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

#### **4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia**

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

#### **4.3. Organizzazione e poteri**

**5.2.** In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

**5.3.** Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere

attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

- 5.4.** Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

#### **4.4. Obblighi e divieti di carattere generale**

- a) I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- b) I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
  - (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
  - (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- c) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- d) I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.
- e) I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- f) I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- g) I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata

ai fini della procedura di transazione fiscale *(i)* elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o *(ii)* elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

#### **4.5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale**

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Responsabile amministrativo, finanziario e del personale.

#### **4.6. Tracciabilità**

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

### **5. Ricorso a servizi di terzi**

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al presente modello.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al

D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

## **6. Controllo**

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

# **PARTE SPECIALE – SEZIONE UNDICESIMA**

## **Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi**

### **1. Selezione degli appaltatori e dei consulenti**

I consulenti e i fornitori devono essere scelti *(i)* nel rispetto delle procedure relative alle Aree Sensibili, *(ii)* con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

Nel caso di incarichi a società gli stessi devono essere coerenti con l'oggetto sociale della società stessa.

### **2. Regola generale**

La Società deve richiedere l'impegno dei propri contraenti:

- a) a rispettare le normative di legge e regolamentari applicabili nella materia per la quale si ricorre alle loro prestazioni;
- b) a rispettare le regole procedurali inserite nei contratti standard della Società nonché ad osservare i principi di comportamento stabiliti nelle diverse Sezioni della Parte Speciale;
- c) a rispettare le disposizioni in materia delle autorità preposte.

### **3. Clausola di conformità (disposizioni da inserire nei contratti)**

I contratti tra ID&CO e gli appaltatori, i Prestatori di Servizi (anche in forma di società) e i consulenti devono essere definiti per iscritto.

In detti contratti (o in collegata documentazione separata), oltre a quanto indicato al par. 2. che precede:

- a) deve essere contenuta apposita dichiarazione dei Prestatori di Servizi:
  - (i)* che il Prestatore di Servizi è a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, e che si impegna a rispettare detta normativa e a farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
  - (ii)* che il Prestatore e/o (nel caso di impresa in forma associativa) i propri legali rappresentanti non sono mai stati condannati, neppure con sentenza non definitiva, e non sono al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi a Reati

Presupposto;

- (iii) che il Prestatore (nel caso di impresa in forma associativa) non si trova in procedura fallimentare o in altra delle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza né è stata da chiunque presentata istanza per l'assoggettamento a una di tali procedure;
  - (iv) che il Prestatore non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
  - (v) che il Prestatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, indicate dall'art 80 comma 4 del D.lgs. 50 /2016.
  - (vi) che il Prestatore non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
  - (vii) che il Prestatore si impegna ad osservare le prescrizioni della Parte Speciale e in ogni caso ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con il Modello e il Codice Etico.
- b) deve essere contenuta apposita clausola che:
- (i) preveda l'impegno dei consulenti e fornitori, ove non abbiano adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o un proprio Codice Etico, a rispettare il Modello e il Codice Etico;
  - (ii) regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

## 4. Clausole particolari per ambiti di servizi

### 4.1. Servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, ed il loro esercizio in concreto, dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore esecutivo della Società o persona da lui designata.

### 4.2. Informatica

Il fornitore deve essere vincolato a rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia trattamento dei dati dettata dal Regolamento Europeo entrato in vigore nel maggio 2018 (GDPR) e del relativo Decreto di recepimento in Italia; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

## **PARTE SPECIALE - SEZIONE DODICESIMA**

### **I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

#### **1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

La Società fornirà all'O.d.V., oltre ai flussi di comunicazione previsti nella Parte Generale, le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

#### **2. Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'O.d.V. effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui alla Parte Speciale, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.